

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.274 del 15 settembre 2025

OGGETTO: *PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI ACUTE, CRONICHE ED A RISCHIO DI DEISCENZA OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – Revoca in autotutela della procedura di gara e adempimenti conseguenti*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito *“una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”*, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: *“ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”*;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: *“Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* ed, al comma 5, che: *“Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”*;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa S.p.A. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. i) dell’allegato I.1 d.lgs. 36/2023 ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 *“Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)”* all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: *“resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”*;
- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTI

- il D.lgs. n. 36/2023 *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

DATO ATTO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 303 del 25 novembre 2024, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di *“sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni acute, croniche ed a rischio di deiscenza”* occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania, per un valore stimato dell'appalto pari a € 42.458.670,00 di cui € 7.076.445,00 per l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e che, con la predetta Determinazione, sono stati approvati gli atti di gara (Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico, Schema di Convenzione e Patto di Integrità);
- che in data 25/01/2025 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- che, entro il termine di presentazione delle offerte, è risultata utilmente collocate a Sistema la documentazione degli operatori economici di seguito riportati:

Ragione Sociale	Lotti Offerti	Registro di Sistema
CONVATEC ITALIA S.R.L.	5,6	PI009902-25
UMBRA MEDICAL ITALY SRL	1	PI010313-25
LOHMANN & RAUSCHER	1,3,5	PI010318-25
PAUL HARTMANN S.P.A.	3	PI010618-25
SANACILIA SERVICE SRL	1,3,4	PI010654-25
SMITH & NEPHEW S.R.L.	1,3,5,6,7	PI010865-25
MEDIFOR SRL	1,2,3,4	PI010887-25
TEGEA SRL	1,2,4	PI011017-25
TECNOLOGIE OSPEDALIERE	6	PI011020-25
AROUND MEDICAL	7	PI011022-25

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 44 del 06/02/2025, a seguito di verifica della documentazione amministrativa, sono stati ammessi al prosieguo della gara tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 71 del 03 marzo 2025, è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura *de qua*;

CONSIDERATO

- che con nota acquisita agli atti al prot. SoReSa-0003460-2025 del 18/02/2025 è pervenuta, da parte di ANAC, la nota "Fasc. Anac n. 636/2024" recante "Richiesta informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici relativa alla segnalazione sulla *"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA" PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI ACUTE, CRONICHE ED A RISCHIO DI DEISCENZA OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA"* NUMERO GARA- 81883300-b6ef-484d-ade7- 7d7689f32197- CIG. 8470E97824, 8470E98BF7, 8470E96A51, 8470E99CCA, 8470E9BE70, 8470E9AD9D, 8470E9CF43" con la quale l'Autorità, segnalando che *"È pervenuto all'Autorità un esposto anonimo (prot. 15628 del 31.01.2025) in cui sono state segnalate "gravissime anomalie e le strumentalizzazioni procedurali della gara regionale gestita da Soresa finalizzata all'individuazione dei fornitori dei dispositivi per la terapia topica negativa per tutte le Aziende sanitarie della Regione Campania"*, nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di approfondire alcune tematiche relative alla gara in oggetto, rappresentava la necessità di acquisire informazioni e documentazione utile in merito alla procedura svolta da So.Re.Sa. S.p.A.;
- che con nota prot. SoReSa-0004532-2025 del 05/03/2025, venivano trasmesse all'Autorità tutte le informazioni richieste (link di pubblicazione, documenti di gara, consultazione preliminare di mercato e note di contestazioni pervenute) nonché aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dell'iter di gara;
- che con nota acquisita agli atti al prot. SoReSa-0006594-2025 del 01/04/2025 recante *"Richiesta integrazione documentale ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici relativa alla segnalazione sulla "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA" PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI ACUTE, CRONICHE ED A RISCHIO DI DEISCENZA OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA" NUMERO GARA- 81883300-b6ef-484d-ade7- 7d7689f32197- CIG. 8470E97824, 8470E98BF7, 8470E96A51, 8470E99CCA, 8470E98E70, 8470E9AD9D, 8470E9CF43. Rif. vs. riscontro 4532-2025"*, ANAC rappresentava che *"Dall'analisi condotta sull'appalto in oggetto e dal confronto con altre Centrali di Committenza per la fornitura dei medesimi sistemi di terapia a pressione negativa, emerge che il fabbisogno rilevato da codesta Centrale di Committenza, elaborato in collaborazione con le ASL campane di riferimento, appare significativamente elevato in relazione al numero di abitanti della regione Campania. Tuttavia, dalla documentazione allegata agli atti di gara non risultano chiaramente esplicitate le modalità di calcolo adottate per la determinazione dei fabbisogni, rendendo complessa la valutazione della loro adeguatezza e coerenza. Si chiede di fornire gli esiti della ricognizione e delle due fasi di raccolta dei fabbisogni sopra descritti, nonché i verbali dei tavoli tecnici multidisciplinari"* e richiedeva ulteriori chiarimenti, ed in particolare, *"di fornire gli esiti della ricognizione e delle due fasi di raccolta dei fabbisogni sopra descritti, nonché i verbali dei tavoli tecnici"*

multidisciplinari...e di dettagliare i criteri utilizzati per la definizione dei fabbisogni, corredando la risposta con adeguata documentazione, al fine di garantire trasparenza, omogeneità e un'allocazione efficiente delle risorse pubbliche”;

- che con nota prot. SoReSa-0007559-2025 del 14/04/2025, venivano trasmesse all'Autorità tutte le informazioni richieste segnalando, inoltre, che nelle more dell'indizione della procedura di gara in oggetto, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 113 del 08/02/2024, aveva approvato il *“Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle Lesioni Cutanee”*, finalizzato a garantire la presa in carico degli assistiti, definendo la continuità assistenziale mediante l'azione congiunta degli addetti ai diversi livelli assistenziali e che tale documento rappresenta una linea guida per l'elaborazione di percorsi assistenziali integrati al fine di gestire in maniera efficiente le problematiche cliniche e prendendo in carico il paziente nella sua globalità. Inoltre, l'utilizzo dei sistemi per terapia a pressione negativa, descritto ed incentivato proprio dal PDTA regionale, rientra tra le *“buone pratiche”* cliniche che possono contribuire anche ad un risparmio economico legato alla deospedalizzazione ed alla gestione delle patologie croniche;
- che con nota acquisita agli atti prot. SoReSa-0011360-2025 del 12/06/2025, recante *“Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di “Sistemi di terapia a pressione negativa” per il trattamento di lesioni acute, croniche ed a rischio di deiscenza occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania”. Numero Gara- 81883300-b6ef-484d-ade7-7d7689f32197- CIG. B470E97B24, B470E98BF7, B470E96A51, B470E99CCA, B470E9BE70, B470E9AD9D, B470E9CF43. Comunicazione di avvio del procedimento”*, ANAC comunicava a So.Re.Sa. *“l'avvio di un procedimento di vigilanza relativamente alla procedura in oggetto ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, in riferimento alla legittimità delle determinazioni adottate da codesta Azienda relativamente al servizio in oggetto”* rilevando, tra l'altro ed in particolare, che *“il fabbisogno rilevato da codesta Centrale di Committenza, elaborato in collaborazione con le ASL campane di riferimento, appare significativamente elevato in relazione al numero di abitanti della regione Campania, nonché che “appare poco chiara la decisione assunta dal tavolo tecnico - istituito con la finalità di supportare il RUP nella redazione del Capitolato Tecnico, definendo parametri tecnico-valutativi, caratteristiche tecniche minime e ogni altro aspetto tecnico della procedura - in merito all'inserimento, per i lotti 1 e 2, di due differenti modalità di fornitura: “a noleggio full risk continuativo” e “a noleggio full risk giornaliero” ritenendo che “...questa duplicazione delle modalità di fornitura sembra determinare un incremento delle quantità da porre a base di gara...”;*

PRESO ATTO che ANAC invitava So.Re.Sa. S.p.A. a *“chiarire le modalità di analisi dei fabbisogni comunicati da ciascuna Azienda nell'ambito della seconda ricognizione rispetto alle estrazioni dei dati dei flussi disponibili riferiti alla prima ricognizione, al fine di rilevare le eventuali sovrastime nonché ai fini della valutazione della sostenibilità della spesa pubblica, poiché dalla complessa analisi condotta da questa Autorità emergono elementi di criticità”* e a trasmettere, nel termine di 30 giorni, i chiarimenti richiesti, memorie e documenti ulteriori rispetto a quelli già inviati;

ATTESO, pertanto, che con nota prot. SoReSa-0013135-2025 del 09/07/2025, venivano trasmesse all'Autorità ulteriori controdeduzioni, in relazione, in particolare:

- alle modalità di condivisione ed analisi dei fabbisogni trasmessi dalle Aziende Sanitarie della regione Campania, attraverso un processo strutturato volto a verificarne l'attendibilità anche mediante interlocuzioni dirette con le stesse AA.SS.;
- alla rilevanza del dato storico di consumo, che può rivelarsi utile ai fini della individuazione di eventuali sovrastime, ma che non può rappresentare l'unico e solo parametro per poter pervenire ad una corretta definizione dei fabbisogni, anche alla luce delle disomogeneità di utilizzo emerse tra le varie Aziende Sanitarie;
- al generale incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime dovuti a fenomeni inflattivi e legati a scenari geopolitici incerti che hanno peggiorato, in modo del tutto generalizzato, le condizioni di mercato;
- all'approvazione del PDTA che può rappresentare un acceleratore della spesa specifica per la terapia a pressione negativa, in quanto ne descrive in maniera puntuale le indicazioni e ne incentiva il ricorso, annoverandola tra le "buone pratiche cliniche" che, nel medio periodo, possono contribuire ad un risparmio economico legato ai processi di deospedalizzazione ed alla gestione delle patologie croniche;
- alla previsione, per i lotti 1 e 2, due differenti modalità di fornitura (noleggio full risk continuativo e noleggio full risk giornaliero), in linea con in altre realtà regionali che, in alcuni casi, hanno previsto anche una terza modalità (noleggio a terapia);
- alla correttezza del processo di progettazione della procedura di gara verificandone, per quanto di competenza i presupposti nonché i potenziali sviluppi anche alla luce delle decisioni strategiche di politica regionale aventi uno scenario necessariamente più ampio rispetto alla singola procedura;

PRECISATO che a conclusione del riscontro, So.Re.Sa. S.p.A., *"nell'ottica della massima collaborazione, lealtà istituzionale e apprezzamento per l'approfondimento svolto, oltre alla disponibilità a fornire ogni ulteriore informazione"*, si rendeva disponibile *"a revocare in autotutela la procedura, allo scopo di svolgere ulteriori valutazioni, anche sulla scorta del metodo espresso da codesta rispettabile Autorità, in collaborazione con le competenti strutture regionali e con le Aziende Sanitarie, con la finalità di rimuovere gli elementi potenzialmente non idonei a perseguire una efficace razionalizzazione degli acquisti"*;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti prot. SoReSa-0015463-2025 del 18/08/2025, recante *"Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di terapia a pressione negativa" per il trattamento di lesioni acute, croniche ed a rischio di deiscenza occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania". Numero Gara- 81883300-b6ef-484d-ade7-7d7689f32197- CIG. B470E97B24, B470E98BF7, B470E96A51, B470E99CCA, B470E9BE70, B470E9AD9D, B470E9CF43. - Definizione del procedimento ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 20, comma 1, lett. b) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 270 del 20 giugno 2023 (aggiornato con del. n. 346 del 03.07.2024)"*, ANAC comunicava la conclusione del procedimento di vigilanza relativamente alla procedura in oggetto, rilevando quanto segue:

- *"In riferimento alla metodologia adottata per la definizione dei fabbisogni, la stazione appaltante ha evidenziato di aver attivato un percorso progressivo e strutturato nella determinazione dei fabbisogni articolato in tre fasi, con il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e del*

tavolo Tecnico multidisciplinare (clinici e ingegneri clinici). Tale approccio, definito "ad imbuto", avrebbe consentito una graduale convergenza verso stime più attendibili, anche in relazione a fattori di sviluppo organizzativo aziendale (apertura nuovi reparti, riorganizzazioni , etc.) ... Pur apprezzando il metodo iterativo e il rafforzamento tecnico-operativo, tuttavia, ciò che deve essere garantito non è solo la formalità del processo di raccolta dati, ma la sua effettiva coerenza, verificabilità e logicità, in relazione a fabbisogni reali e sostenibili”;

- *“La ricostruzione conferma la presenza di criticità oggettive nella fase iniziale, che solo successivamente sono state mitigate. Tuttavia, permangono significative disomogeneità territoriali, non pienamente giustificate, nonché un impatto sostanziale di scelte metodologiche sulle stime (es.: esclusione di modalità di fornitura precedenti)”;*
- *“La giurisprudenza ha chiarito che la fase di programmazione e progettazione dell'appalto rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica della P.A., ma deve basarsi su criteri oggettivi, verificabili e coerenti con i fabbisogni effettivi. In tale ottica, il soggetto aggregatore - che ha il compito di armonizzare e razionalizzare la spesa pubblica - non può limitarsi ad assecondare le richieste delle singole aziende sanitarie, ma ha l'obbligo di svolgere un'attività istruttoria critica, al fine di garantire efficienza, economicità e uniformità, nel rispetto dell'interesse pubblico. La base d'asta va costruita su elementi attendibili e verificabili, evitando duplicazioni non giustificate (TAR Veneto, n. 169/2020), qualora il soggetto aggregatore scelga di non costruire una base d'asta ma di allinearsi alle richieste dei diversi Enti richiedenti tale scelta deve essere adeguatamente motivata e giustificata”;*
- *“Il dato storico è stato tenuto in considerazione, ma non in modo vincolante, per via delle differenze metodologiche tra le raccolte e dell'anomalia del periodo pandemico. Sulla questione si ritiene che il dato storico, pur imperfetto, è un riferimento essenziale ai fini della verifica dell'attendibilità delle stime. La giurisprudenza (Cons. Stato, n. 6355/2019 e n. 8088/2019) ha affermato che non è ragionevole fissare un valore economico (come la base d'asta) senza una congrua attività istruttoria, anche attraverso il confronto con costi storici comparabili. ...”;*
- *“Sebbene l'approvazione del PDTA rappresenti un fatto rilevante, esso è successivo alle prime fasi di raccolta dati e non è ancora pienamente implementato. Manca, al momento, una valutazione quantitativa dell'impatto previsto, che consenta di validare l'incremento stimato dei fabbisogni. Come fatto in altre regioni, sarebbe opportuno approvare criteri per l'uso appropriato della Terapia a Pressione Negativa in modo da offrire indicazioni consolidate in merito alle modalità di utilizzo, oltre a fornire evidenze quantitative sui diversi utilizzi”;*
- *“In riferimento al rilievo della fornitura a doppia modalità (canone full risk continuativo e canone giornaliero) la previsione è stata giustificata con l'esigenza di flessibilità, al fine di adattare la fornitura all'effettivo utilizzo nei diversi contesti clinici (reparti ad alto utilizzo vs uso sporadico), SORESA ha sostenuto che tale scelta è coerente con quanto fatto in altre regioni e risponderebbe a logiche di efficienza, riducendo costi dove possibile e garantendo flessibilità di scelta. Tuttavia, l'applicazione simultanea e indiscriminata di entrambe le modalità ha prodotto in molti casi un incremento ingiustificato dei costi ... Il principio di differenziazione è condivisibile, ma l'applicazione simultanea delle due modalità senza limiti quantitativi certi può generare*

duplicazioni e incremento artificiale della base d'asta, specie se ciascuna ASL ha previsto ampio margine su entrambe le formule”;

- *“questa impostazione riflette una scelta sanitaria regionale legittima, ma deve essere accompagnata da una attenta valutazione di impatto e da un monitoraggio costante del consumo reale, per evitare sovrastime che si traducano in spreco di risorse o scorte inutilizzate”;*

RILEVATO che ANAC, a conclusione ha precisato che: *“Il percorso seguito da SORESA evidenzia uno sforzo organizzativo e tecnico significativo, con una progressiva razionalizzazione del processo di raccolta dati e un coinvolgimento ampio delle strutture sanitarie territoriali. Tuttavia, permangono profili critici relativi:*

- *all'affidabilità e confrontabilità dei dati raccolti;*
- *alla verifica dell'effettiva esigenza rispetto all'elevato valore stimato della gara;*
- *alla modalità di fornitura e ai rischi di duplicazione della spesa;*
- *alla piena giustificabilità di scostamenti significativi rispetto ai fabbisogni storici e alle altre regioni.*

Alla luce di ciò, la disponibilità dichiarata alla revoca in autotutela può costituire un'occasione utile per una più accurata revisione della procedura, in linea con i principi di trasparenza, proporzionalità ed economicità sanciti dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa comunitaria. ...”;

CONSTATATO

- che sino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;
- che la Stazione Appaltante, dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente, mantiene comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa;
- che, sulla legittimità della revoca degli atti di gara, qualora la p.a. indichi le ragioni di interesse pubblico del ritiro *“La p.a. ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve ritenersi legittima qualora la p.a. indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all'atto di ritiro della gara: tali ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al sindacato giurisdizionale”* (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349);
- che per pacifica giurisprudenza, (...), *la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione*

procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n.1455)” (TAR Puglia, Bari, sez. II, 26 marzo 2024, n. 378; in termini TAR Veneto n.2946/2024);

ATTESO

- che il Disciplinare di gara, *lex specialis* di gara, par. 24 “Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto”, testualmente, tra l'altro, dispone “La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto insindacabile:
 - o 1) sospendere, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;
 - o 2) annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, per giustificati motivi”;
- che l'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 dispone che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”;

CONSIDERATO che i presupposti per la revoca in autotutela sussistono nel caso in specie in ragione della emersione di profili di criticità, come segnalati dal riscontrato rilievo dell'ANAC, che rendono evidente l'inopportunità della prosecuzione della gara e la necessità di una rinnovazione dell'istruttoria ai fini di una migliore cura dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento di che trattasi che tenga conto delle indicazioni fornite dall'Autorità all'esito dell'attività di vigilanza, assicurando in prospettiva un più equilibrato impatto della fornitura sulla spesa sanitaria ai fini della sua sostenibilità ed il rispetto dei preminenti principi di trasparenza, proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa sanciti dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa comunitaria;

DATO ATTO

- che la Commissione Giudicatrice non ha ancora ultimato la fase di valutazione delle offerte tecniche pervenute;
- che non si è ancora addivenuti all'aggiudicazione e che, pertanto, nessun operatore economico è titolare di alcun diritto costituito in merito alla gara in oggetto;

RICORDATO il principio espresso con riferimento alle gare pubbliche in base al quale “l'onere motivazionale sotteso alla revoca di tali atti deve essere calibrato in funzione della fase procedimentale in cui la stessa interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento: l'esplicitazione delle ragioni circa l'interesse pubblico al suddetto ritiro, in altre parole, varia di intensità a seconda della circostanza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (o addirittura la stipula del contratto)

ovvero che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non sia ancora completamente giunto a termine” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, del 12/09/2023, sent. n. 8273);

CONSIDERATO

- che la valutazione in ordine alla possibile revoca in autotutela della procedura di gara ed il conseguente annullamento degli atti di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della Stazione Appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato;
- che la Stazione Appaltante nel Disciplinare di gara si è riservata espressamente la facoltà di annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, per giustificati motivi;
- *“Il potere di revoca, così come disciplinato dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ha confini ampi, essendo dalla norma contemplati tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). In particolare, tra i presupposti alternativi, si distingue in termini di particolare ampiezza quello per cui l’amministrazione può revocare il provvedimento non solo per l’insorgenza di sopravvenienze (tra cui possono essere annoverati anche i mutamenti di situazioni di fatto), ma anche per una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario (TAR Campania – Napoli, Sez. VII, Sent. 6002, 01 settembre 2025);*

RITENUTO necessario, per tutte le circostanze e le motivazioni sopra indicate, anche al fine della rimozione dei profili di criticità riscontrati dall’ANAC, procedere alla revoca in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di *“sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni acute, croniche ed a rischio di deiscenza”* occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania, indetta con determinazione n. 303 del 25 novembre 2024;

DATO ATTO che per effetto della revoca della procedura di gara si intendono ritirati in autotutela, con conseguente privazione di effetti giuridici, della determina di indizione n. 303 del 25 novembre 2024 e di tutti gli atti della procedura, ivi compresi il bando, il disciplinare, gli atti tecnici, nonché gli atti connessi e conseguenti e di tutti gli atti consequenziali medio tempore adottati;

DATO ATTO che si procederà ad un rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC, ai fini dell’indizione di una nuova procedura di gara volta all’affidamento dalla fornitura dei *“sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni acute, croniche ed a rischio di deiscenza occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania”*, secondo le disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa comunitaria in ossequio ai preminenti principi di trasparenza, proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa;

DATO ATTO della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali trasmessa alla Direzione Generale.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di amministrazione del 03 luglio 2025,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

1. **di prendere atto** di tutte le note richiamate che, se pur non materialmente allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **di revocare** in autotutela per le motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 21-*quiquies* della Legge n. 241/1990, la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di *"sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni acute, croniche ed a rischio di deiscenza"* occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania, indetta con Determinazione n. 303 del 25 novembre 2024, per le motivazioni sopra esposte;
3. **di dare atto della revoca** di tutti gli atti della procedura, con conseguente privazione di effetti giuridici, della determina di indizione n. 303 del 25 novembre 2024, del bando, del disciplinare, degli atti tecnici, nonché degli atti connessi e conseguenti e di tutti gli atti consequenziali *medio tempore* adottati;
4. **di disporre** l'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi della vigente normativa, mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione *"società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni"*, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.lgs. 36/2023 *"Codice dei Contratti Pubblici"*;
5. **di dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
6. **di dare comunicazione** del presente provvedimento all'ANAC, in riscontro alla nota di conclusione del procedimento di vigilanza relativamente alla procedura in oggetto;
7. **di dare comunicazione** del presente provvedimento alla Direzione Generale per la tutela della Salute e Il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed a tutte le Direzioni Generali delle AA.SS. campane;
8. **di dare atto che**, dopo accurata revisione della procedura, con successiva determinazione si procederà all'indizione di una nuova procedura di gara;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 15.09.2025